



ORDINANZA N. 57 del 13 GIUGNO 2017

Ordinanza annuale per il taglio e la manutenzione dei terreni al fine di prevenire possibili incendi IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell'art. 15 della L. n. 225/1992 del 22.02.1992, il Sindaco è l'autorità comunale di Protezione Civile;

PRESO ATTO:

- Che nel periodo primaverile/estivo, risulta più evidente il problema della crescita delle essenze arboree e quindi aumentano il rischio di incendi di aree e boschi nonché problemi di ostruzione e ristagni di fossi e canali atti al deflusso del reticolo idrografico minore;
- Che molti terreni e fondi prospicienti le strade comunali, provinciali, regionali e vicinali, e comunque prospicienti la pubblica proprietà, presentano alberature e/o vegetazione aggettante in modo da creare notevoli inconvenienti al traffico veicolare, tanto da dover intervenire puntualmente alla rimozione di fronde, rami e fogliame, al fine di agevolare la visibilità dei fruitori;
- Che l'erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo;
- Che quanto suddetto provoca il degrado e l'incuria dell'intero territorio e paesaggio comunale;

PRECISATO che prima degli incroci stradali, le piantagioni e vegetazioni non devono elevarsi oltre un metro rispetto al piano stradale, per 20 metri lineari prima dell'inizio della curva o degli incroci, su entrambi i lati dei due sensi di marcia;

VISTO che si ritiene necessario mantenere controllata la crescita delle essenze arboree, pulire e curare tutte le aree del territorio comunale, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede di fossi, canali, fossette del reticolo superficiale di corsi d'acqua o degli scarichi a cielo aperto al fine di agevolare il normale deflusso delle acque ed evitare situazioni di pericolo, esondazioni e/o allagamenti;

RAVVISATA la necessità di mantenere puliti i cigli, i fondi ed i fossi che attraversano le proprietà private, ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, provinciali, regionali e vicinali, nonché tutte le alberature che presentano fronde e rami aggettanti sulla pubblica proprietà;

RILEVATA altresì la necessità che l'intero territorio debba essere curato con interventi di manutenzione atti ad evitare situazioni di: degrado, pericolo, sporcizia, allagamenti, mancato deflusso del reticolo idrografico, non corretto svolgimento delle attività e garantire la sicurezza delle persone e/o delle cose;

RITENUTO necessario, ai fini della prevenzione della pubblica incolumità di ogni cittadino, della sicurezza e della tutela della salute pubblica e considerata l'urgenza al fine di eliminare i pericoli, di far provvedere agli intestatari, come risultanti agli Atti dell'Amministrazione, ad adottare i provvedimenti conseguenti;

VISTO:

- Gli artt. 14, 15, 16, 18, 29, 30, 31 e 32 del D.Lgs n. 285/1992 del 30.04.1992 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/1992 del 16.12.1992;
- L'art. 10 della L. n. 353/2000 del 21.11.2000, la L.R. Toscana n. 39/2000 del 21.03.2000 e il Regolamento Toscana D.P.G.R. n. 46/R;
- L'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 del 18.08.2000 e gli artt. 915, 916 e 917 del C.C. e l'art. 650 del C.P.P.;

ORDINA

A tutti i proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili prospicienti aree e viabilità pubbliche e non, di provvedere e ripetere periodicamente, ogni qualvolta si verifichi una delle condizioni riportate successivamente, a quanto di seguito indicato:

1. Di procedere al **taglio e alla rimozione delle ramaglie cadute, pericolanti o comunque aggettanti**, che si protendano su pubblico spazio o viabilità o che comunque possano generare situazioni di pericolo a persone o cose, anche in aree non pubbliche;
2. Di mantenere in pulizia **boschi e pinete, terreni, anche se recintati**, limitrofi alle aree boschive e agli insediamenti abitativi per una fascia di almeno 10 mt.;
3. **Il taglio dell'erba, di alberature, piante e siepi**, con rimozione dello sfalcio, nelle aree private ed in particolare nelle aree private prospicienti o aggettanti sul suolo pubblico o di uso pubblico, o la pubblica viabilità, in modo da non danneggiare o restringere le carreggiate, creare ambienti favorevoli alla proliferazione di animali ed insetti, e comunque in modo da non creare il degrado e l'incuria del territorio comunale;
4. **Il taglio di radici** ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
5. **La escavazione, profilatura, ricavatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi** interpoderali e dei canali di scolo delle acque, nonché di ripristinarli, se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale, così da favorire il regolare deflusso e la loro immissione nei fossi principali;
6. **La realizzazione** di tutte quelle opere che si rendono necessarie al regolare deflusso delle acque di raccolta a monte dei fondi, anche se interessanti più proprietà al fine di evitare allagamenti e comunque situazioni di pericolo per la privata e pubblica incolumità;
7. **Il restauro** delle ripe, delle scarpate e degli argini così da evitare smottamenti e frane;
8. **La rimozione** tempestiva di eventuali frane e smottamenti di terreno ed all'effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime;
9. **La manutenzione delle viabilità private e vicinali**, in particolare, con la realizzazione di opere atte alla regolazione del deflusso delle acque meteoriche ed al controllo di fuoriuscita dalle stesse, a seguito di fenomeni di dilavamento, di materiali terrosi e/o di altra natura su aree pubbliche o di uso pubblico;

Detti interventi dovranno essere eseguiti in prima istanza ENTRO il 13 LUGLIO 2017 e successivamente, in maniera periodica, fino al 30 Settembre 2017.

Nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere, cadano o protendano le proprie fronde sul piano stradale, marciapiedi, parcheggi o vialetti pedonali e comunque ogni qualvolta si verifichi una invasione della proprietà pubblica, per qualsiasi causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile, oltre che essere considerati, a tutti gli effetti di legge, civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a cose o persone.

RICORDA

- Che il materiale proveniente dallo sfalcio della vegetazione, dalla potatura delle alberature, nonché dalla pulitura delle fosse, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, con divieto assoluto, di abbandonare sulle predette aree, cumuli di alcun genere. Nel caso in cui i terreni, abbiano un'estensione superiore ai mq. 5.000, è ammessa, in sostituzione alla pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafulco di almeno mt. 10 di larghezza, fermo restando la responsabilità, in capo al proprietario e/o conduttore, di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innescò e la propagazione di incendi radenti.
- Che i materiali provenienti dagli sfalci di cui sopra, possono essere recapitati gratuitamente presso: **Ecologia & Servizi tel. 800.252.626 o 0572.770781**;
- Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 del 30.04.1992 e art. 21 del D.P.R. n. 495/1992 del 16.12.1992 n.495, per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con la Polizia Municipale di questo comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

AVVERTE

- Che scaduti i termini predetti, il Comune di Uzzano valuta le singole situazioni avverse, verificandone le eventuali condizioni di pericolosità, e nel caso di accertata necessità, agli interessati che non procedano autonomamente alle prescrizioni di cui sopra, saranno addebitate le spese relative ai lavori, che saranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione;
- Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.
- Che avverso al presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, all'Albo Pretorio Comunale. Il ricorso deve essere inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche a questa Amministrazione Comunale.

DISPONE

Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di **SANZIONI AMMINISTRATIVE da € 25,00 ad € 500,00**, nonché penali ai sensi della vigente normativa in materia (art. 2 del "R.C. per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme dei regolamenti e ordinanze comunali", nonché art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000 n.267 e l'applicazione delle procedure di cui all'art. 16 c. 1 della L. n. 689/1981 del 24.11.1981.

RENDE NOTO

- Che il Responsabile del Procedimento della presente Ordinanza è: Arch. Enrico Marradini, c/o AREA TECNICA COMUNALE - Ufficio Ambiente, posto in Piazza Unità D'Italia 1, 51010 Uzzano (PT), tel. 0572.447723 fax. 0572.452116 emarradini@comune.uzzano.pt.it;
- Che il Servizio di Polizia Municipale, è incaricato di far osservare la presente ingiunzione;
- La presente Ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale, sulla bacheca pubblica, all'Albo on-line del Comune all'indirizzo www.comune.uzzano.pt.it, nonché a darne adeguata pubblicità sui mezzi d'informazione;

IL SINDACO
Riccardo Franchi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*